

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE SEDE E DURATA**

**Art.1 - Denominazione Sociale**

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale

**"Formazione Avanzata, Ricerca, Editoria Srl" con acronimo  
"FARE SRL. " .**

**Art.2 - Sede**

La società ha sede legale a Udine (UD), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà decidere il trasferimento della sede, nonché di istituire, modificare o sopprimere succursali e filiali, nell'ambito del Comune di Udine.

La competenza per l'istituzione, modificazione o soppressione di succursali e filiali sia in altri co-muni d'Italia che all'estero appartiene all'Assemblea; con deliberazione dello stesso organo potranno essere istituiti, modificati o soppressi uffici, agenzie, stabilimento e unità locali in genere sia in Italia che all'Estero.

**Art.3 - Durata**

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

## TITOLO II

### OGGETTO

#### **Art.4 - Attività che costituisce l'oggetto Sociale**

La società ha per oggetto:

- l'attività editrice e specificatamente la redazione, la stampa, la pubblicazione, la commercializzazione, la promozione e la distribuzione, sia per conto proprio che di terzi, di pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico, culturale e didattico nonché di ogni e qualsiasi prodotto editoriale che risulti strumentale all'insegnamento universitario;
- lo studio e la realizzazione di iniziative editoriali;
- erogazione di servizi di alta formazione e supporto ai soci per lo svolgimento delle medesime attività;
- attività di scouting, supporto alla progettazione e alla gestione di progetti;
- erogazione di servizi sulle seguenti tematiche:

marketing

promozione

servizi alle imprese

organizzazione

ricerca e sviluppo

contabilità aziendale

sviluppo risorse umane.

La società, in via non prevalente, con esclusione delle attività riservate previste dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, dai D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e dal D.Lgs. 17 settembre 2007 n.164, può compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine:

a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;

b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

La società può svolgere le attività e le operazioni di cui sopra esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Università di Udine.

Qualora la società risulti affidataria di compiti da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci, almeno l'80% del fatturato dovrà essere effettuato per lo svolgimento di tali compiti; la produzione ulteriore rispetto a tale limite sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**TITOLO III**  
**CAPITALE SOCIALE**

**Art.5 Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Esso potrà essere modificato con l'osservanza delle disposizioni di legge.

In caso di successivi aumenti del capitale sociale, l'aumento stesso dovrà essere offerto in opzione ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.

Qualora, in sede di aumento del capitale sociale, l'ammontare di aumento stabilito risulti indivisibile nelle proporzioni delle partecipazioni, si procederà all'assegnazione delle frazioni di aumento non divisibili ai soci in possesso della minor partecipazione al capitale, se consenzienti.

L'assemblea potrà anche consentire il conferimento di beni in natura e crediti.

L'assemblea può deliberare, al di fuori dei casi di cui all'art.2482 ter cod.civ., che l'aumento di capitale sia attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Non è consentita la partecipazione alla società di soci privati.

**Art.6 Trasferimento delle quote**

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili.

Il socio che intende vendere la propria partecipazione o parte di essa dovrà offrirla in prelazione agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarla ognuno per una parte proporzionale alla quota sociale già posseduta; la parte non prelazionata da qualche socio potrà essere di diritto acquistata, sempre con il criterio della proporzionalità dai rimanenti soci.

A tal fine dovrà darne preavviso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, all'Organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata nel termine di giorni 15 (quindici).

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio di detta comunicazione, gli altri soci potranno comunicare all'Organo amministrativo di volersi rendere acquirenti anche parzialmente della quota offerta, per la parte proporzionale alla quota posseduta e di eventuali frazioni inoptate di questa indicando in tal caso l'eventuale limite.

Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Nel caso in cui la quota offerta risulti indivisibile nelle proporzioni delle partecipazioni, si procederà all'assegnazione delle frazioni non divisibili dando la preferenza ai soci che abbiano la minore partecipazione al capitale, se consenzienti.

Se il diritto di prelazione non è esercitato nel termine fissato di 30 (trenta) giorni e per l'intera quota offerta in vendita, la stessa è trasferibile a terzi con il consenso dell'Organo amministrativo; qualora detto consenso fosse negato l'Organo amministrativo deve, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista per l'esercizio del diritto di prelazione, trovare un acquirente di proprio gradimento, mancando il quale il socio potrà liberamente trasferire la propria quota.

Il diritto di prelazione non è esercitabile, né occorre il consenso dell'Organo amministrativo qualora la quota venga trasferita al coniuge, ai genitori, ai figli ed ai fratelli.

In ogni caso il trasferimento delle partecipazioni da effettuarsi con il procedimento di cui all'art.2470 cod.civ. avrà effetto di fronte alla società dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

I casi di successione e di comproprietà di quote sono regolati dalla legge.

#### **Art.7 Versamenti dei Soci**

Nel caso si rendessero necessari per qualsiasi motivo versamenti da parte dei soci e gli stessi fossero disponibili ad eseguirli, dovranno intendersi non fruttiferi di interessi, sempre che i versamenti siano effettuati in proporzione alla partecipazione dei soci medesimi al capitale sociale, salvo contraria ed una-nime pattuizione.

#### **Art.8 Recesso del socio**

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'art.2473 primo comma cod.civ..

Non è ammesso il recesso parziale.

Il recesso può essere esercitato con preavviso di 6 (sei) mesi.

Il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art.2473 cod.civ..

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Art.9 -Assemblea**

Tutte le decisioni dei soci ai sensi dell'art.2479 cod.civ. devono essere prese in forma assembleare.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso spedito ai soci ed all'Organo di controllo, ove nominato, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o al numero telefonico indicato nel Registro delle Imprese e comunicato espressamente dal socio per le convocazioni assembleari.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione.

Allorché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori in carica e i membri dell'Organo di controllo, l'Assemblea s'intende regolarmente costituita anche in mancanza dei suddetti termini e formalità. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a mezzo delega scritta con le modalità ed i limiti di cui all'art.2372 cod.civ..

L'assemblea, qualora precisato nell'avviso di convocazione, potrà essere tenuta anche mediante video-conferenza o con altri sistemi di telecomunicazione. In tal caso l'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- siano presenti nel luogo in cui l'assemblea è stata convocata il Presidente e colui che viene designato segretario, dovendosi ritenere in tale luogo svolta la riunione;
- sia consentito al Presidente ed al Segretario accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni in forma simultanea nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art.10 Presidenza dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministratore Unico se nominato o, in caso di assenza o d'impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo. Di ogni adunanza deve essere redatto verbale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal notaio, dovrà essere riportato in apposito libro.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

#### **Art. 11 Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e,

nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 cod. civ., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e delle presenti norme di funzionamento della società, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge

## **TITOLO V**

### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Art.12           Organo Amministrativo**

La società è amministrata, con metodo collegiale, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri; tale determinazione spetta all'Assemblea.

Su decisione dell'Assemblea, la società può essere amministrata da un Amministratore Unico.

#### **Art. 13           Nomina degli Amministratori**

La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea, fatta eccezione per la prima, che avviene in sede di legale costituzione della società. Gli amministratori possono essere non soci e sono eletti a tempo indeterminato o per il periodo che è fissato di volta in volta all'atto della nomina. Qualora sia scelta l'amministrazione mediante Amministratore Unico, la nomina di quest'ultimo spetta all'Assemblea.

Dovrà essere sempre garantita la partecipazione di componenti designati dall'Università degli Studi di Udine nell'organo di gestione sociale in misura proporzionale alla partecipazione da essa posseduta; resta precisato che tali vincoli condizionano l'eventuale sostituzione e/o rinomina degli amministratori per tutta la vita della società salvo la cessazione della partecipazione alla stessa dell'Università.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Nulla è dovuto a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa all'amministratore revocato intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore della società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia a qualsiasi pretesa, anche a titolo di risarcimento danno.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica la disciplina dell'art.2386 cod.civ., commi primo, secondo e terzo.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza o la metà degli amministratori, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'Organo amministrativo.

#### **Art. 14      Presidente**

La nomina del Presidente spetta all'Assemblea. Può essere nominato un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o d'impedimento.

#### **Art. 15 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, stabilendone all'atto della nomina numero dei componenti, poteri e norme di funzionamento, nei limiti dell'art.2381 cod.civ. al rispetto delle cui disposizioni l'organo delegato è tenuto.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione Europea, previa convocazione da parte del Presidente mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai componenti del Consiglio. In difetto di tali forme e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e di tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

La riunione sarà presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, che potrà chiamare a fungere da Segretario un componente del Consiglio di Amministrazione o un terzo intervenuto.

Di ogni adunanza viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da riportare in apposito libro verbali.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere altresì adottate mediante consultazione scritta dei suoi componenti ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

#### **Art. 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti di-

retti a conseguire l'oggetto sociale, che non siano espressamente rimessi alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dalle norme di funzionamento della società.

L'Amministratore Unico, se nominato, è investito dei poteri di ordinaria amministrazione. Le decisioni che concernono la straordinaria amministrazione e, comunque, le assunzioni di personale, gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 50.000 Euro e gli impegni verso terzi di importo superiore a 150.000 Euro devono essere previamente autorizzati dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo nomina uno o più comitati scientifici di settore per la valutazione delle opere da pubblicare.

L'Organo Amministrativo può affidare incarichi speciali a consiglieri o a terzi per determinati atti o categorie di atti.

Nel caso in cui la società sia sottoposta a controllo pubblico, l'Organo Amministrativo sottopone agli enti controllanti, entro il 30 settembre di ogni anno, per la preventiva approvazione, le linee guida principali dell'attività programmata per l'anno successivo.

L'ente pubblico o gli enti pubblici controllanti mantengono comunque ampio potere di direttiva e di indirizzo in merito agli atti più significativi della società.

#### **Art. 17 Rappresentanza della società**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed in sua assenza o impedimento, se nominato, al Vice Presidente.

La rappresentanza legale spetta inoltre all'Amministratore Unico o ai Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

Coloro ai quali spetta la rappresentanza della società hanno facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative nominando Avvocati, Procuratori alle liti e difensori.

L'Organo Amministrativo può altresì nominare uno o più Direttori e Procuratori, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, delegando loro la firma sociale ed assegnando ad essi, a corrispettivo delle prestazioni, speciali emolumenti e/o interessenze, anche sotto forma di partecipazione agli utili, in quella misura o in quei modi e a quelle condizioni ritenuti più opportuni.

#### **Art. 18 Il compenso degli Amministratori**

Agli amministratori può spettare, per lo svolgimento del loro ufficio, un compenso che sarà determinato dall'Assemblea.

Le spese per l'assolvimento degli incarichi propri degli Amministratori saranno sostenute dalla società.

### **TITOLO VI**

#### **ORGANI DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI- CONTROLLO DEI SOCI**

#### **Art. 19 Organi di controllo, revisione legale dei conti dei soci**

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477 comma 1 cod.civ., un organo di controllo o un revisore o una società di revisione.

L'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina e senza necessità di modificazione della presente norme di funzionamento della società, può essere costituito da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti.

In quest'ultimo caso il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Nei casi previsti dall'art. 2477 commi 2 e 3 cod. civ. la nomina dell'organo di controllo o del revisore della società di revisione è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. In particolare quindi esso dura in carica tra anni, i suoi membri sono rieleggibili ed i relativi compensi sono stabiliti dall'Assemblea dei soci.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'Assemblea, sempre senza necessità di modificazione delle presenti norme di funzionamento della società, deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

## **TITOLO VII**

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Art.20 L'Esercizio Sociale Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori provvedono, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, corredandolo con una Relazione sulla gestione della società in conformità alle norme stabilite dal codice civile - in particolare dall'art.2478 bis cod.civ. - e dalle leggi speciali in materia.

La convocazione dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio deve avvenire entro centoventi giorni ovvero, dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando lo richiedono particola-

ri esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni.

In quest'ultimo caso le ragioni della dilazione devono essere indicate dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

**Art.21 L'utile di Esercizio**

Gli utili risultanti dal Bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, saranno destinati secondo le delibere dell'Assemblea, per i fini istituzionali degli enti pubblici soci.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vanno prescritti a favore della riserva straordinaria.

**TITOLO VIII**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art.22 Lo Scioglimento e la Liquidazione**

Le cause di scioglimento della società sono esclusivamente quelle previste dall'art.2484 cod.civ..

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea delibera in ordine alla nomina dei liquidatori e dai criteri di svolgimento della liquidazione nei termini previsti dall'art.2487 cod.civ..

Si applicano le disposizioni contenute nel Capo VI-II del codice civile.

**TITOLO IX**

**Art.23 Rinvio di Legge**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme di funzionamento della società valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato: Pressacco Flavio Pierluigi Comelli Notaio (l.s.)

**Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.**

**Udine, li 7 giugno 2016**